

Illegittimo per il Tribunale di Palermo il blocco dell'adeguamento delle pensioni alle variazioni del costo della vita disposto dal Governo Monti per il biennio 2012-2013

Fernando Sacco

La Sezione lavoro del Tribunale di Palermo, presieduta dal Dott. Antonio Ardito, con ordinanza del 6 novembre 2013, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del D.L. n° 201 del 6 dicembre 2011 (convertito nella legge n° 214 del 22 dicembre 2011) nella parte in cui dispone, per il biennio 2012-2013, il blocco della perequazione automatica delle pensioni di importo mensile superiore, per il 2012, ad euro 1405,05 lordi e, per il 2013, ad euro 1441,56 lordi (pari a tre volte il trattamento minimo INPS).

Una fascia reddituale decisamente bassa che ha fortemente penalizzato oltre sei milioni di pensionati che, a fronte di una costante perdita del potere di acquisto della moneta, quale da tempo si registra nel Paese, si sono visti impoverire ulteriormente il trattamento pensionistico in godimento contro ogni logica ed in dispregio di diritti costituzionalmente tutelati.

L'ordinanza, nel richiamare taluni precedenti pronunciamenti della Consulta in materia, si sofferma, in particolare, sulla sentenza n° 316 del 3 novembre 2010 nella quale la Corte Costituzionale, avverte che se è vero che "la garanzia costituzionale della adeguatezza e della proporzionalità del trattamento pensionistico incontra il limite delle risorse disponibili al quale il Governo ed il Parlamento devono uniformare la legislazione di spesa" è pur vero, anche, che "la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero della frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta".

L'avvertimento è chiaro...**non colpire oltre misura e ripetutamente i redditi da pensione** che, in quanto sganciati dalla dinamica salariale, se non vengono adeguatamente tutelati e rivalutati con riferimento alle variazioni del costo della vita, finiscono presto con l'impovertirsi perdendo, a fronte della costante crescita dei prezzi dei beni e dei servizi destinati al consumo delle famiglie, il loro originario potere di acquisto.

il Legislatore non ha, però, tenuto conto del "monito" della Corte Costituzionale tant'è che, poco tempo dopo, è nuovamente intervenuto in materia disponendo, questa volta, il blocco totale della rivalutazione automatica delle pensioni addirittura per due anni (2012 e 2013) con riferimento alle pensioni di importo mensile lordo superiore ad appena tre volte il trattamento minimo INPS.

Da qui la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del D.L. n° 201/2011, sollevata dal Tribunale di Palermo, dal momento che, ad avviso del giudice predetto, risulterebbero violati

- a) il principio di cui all'art. 38, comma 2, Cost., dal momento che la mancata rivalutazione impedisce la conservazione nel tempo del valore della pensione, menomandone l'adeguatezza;
- b) il principio di cui all'art. 36, comma 1, Cost., atteso che la mancata rivalutazione viola il principio di proporzionalità tra pensione (che costituisce il prolungamento in pensione della retribuzione goduta in costanza di lavoro) e retribuzione goduta durante l'attività lavorativa;
- c) il principio derivante dal combinato disposto degli artt. 36, 38 e 3 Cost., perché la mancata rivalutazione, violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello dell'adeguatezza della prestazione previdenziale, altera il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno della categoria dei pensionati;

- d) il principio di universalità dell'imposizione di cui all'art. 53 Cost. nonché quello di non discriminazione ai fini dell'imposizione, di ragionevolezza nell'esercizio del potere di imposizione e della parità di prelievo a parità di presupposto di imposta di cui al combinato disposto degli artt. 3, 23 e 53 Cost. dal momento che, indipendentemente dal *nomen iuris* utilizzato, la misura adottata si configura quale prestazione patrimoniale di natura sostanzialmente tributaria.

Si sottolinea, per ultimo, che mentre il Tribunale di Palermo ritiene illegittima per violazione di taluni principi sanciti dalla Costituzione, la norma che dispone, per il biennio 2012-2013, il blocco della perequazione automatica delle pensioni, il Senato, nei giorni scorsi, ha approvato, su proposta del Governo, la legge di stabilità per l'anno 2014 il cui testo, trattando delle pensioni, nel ridefinire (diminuendole rispetto a quelle al momento vigenti) le percentuali di adeguamento dei trattamenti pensionistici alle variazioni del costo della vita, **ripropone per il 2014**, ignorando ancora "l'avvertimento" della Corte Costituzionale di cui si è detto sopra, una **ulteriore sospensione della rivalutazione delle pensioni per la parte eccedente sei volte il trattamento minimo INPS (circa 2970 euro lordi al mese)**.

Al momento la legge di stabilità 2014 è all'esame della Camera dei Deputati.